DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 30 del 17/07/2023

Nominato per la gestione dell'Ente con Decreto Assessoriale n. 82 Gab del 18/102021 Riconfermato nell'incarico con Decreto n 95/gab del 2022 e successiva riconferma del 2023

OGGETTO: Concessione locazione terreni siti in Terme Vigliatore c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq.) per un totale complessivo di mq. 10.023. Approvazione schema di contratto.

L'anno duemilaventitré, addì diciassette del mese di luglio alle ore nei locali di Via Regina Margherita N. 22, è presente il Commissario Straordinario D.ssa Maria Rita Puleo Partecipa il Segretario, D.ssa Salvatrice Genovesi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione n° 30 del 17/07/2023, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTO il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DELIBERA

Approvare e fare propria la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Concessione locazione terreni siti in Terme Vigliatore c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq.) per un totale complessivo di mq. 10.023. Approvazione schema di contratto, nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed urgente.

A

PROPOSTA DI DELIBERA n. 30 DEL 17/07/2023

OGGETTO: Concessione locazione terreni siti in Terme Vigliatore c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq.) per un totale complessivo di mq. 10.023. Approvazione schema di contratto.

PREMESSO

- che l'I.P.A.B. è proprietaria dei terreni siti in Terme Vigliatore (ME), c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mq), 343 (4445 mg.) per un totale complessivo di mq. 10.023.
- che i terreni di cui sopra sono stati concessi in locazione al sig. Tamo Gaetano con diversi contratti che si sono succeduti negli anni;
- che per le vicende intercorse tra questa IPAB e il Sig. Tamo Gaetano si è reso necessario adire l'autorità giudiziaria;
- che, successivamente, il sig. Tamo Gaetano ha avanzato una proposta di transazione;
- che le parti hanno avviato trattative per un bonario componimento e, nel corso di diverse interlocuzioni, hanno evidenziato i rispettivi diritti e legittimi interessi;

CONSIDERATO

- che con l'assistenza del legale di fiducia di questo Ente il sig. Tamo Gaetano e l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi", in persona del leg. rapp.te p.t., hanno definito bonariamente ogni controversia tra di loro insorta o insorgenda;
- che in data 17.07.2023 viene sottoscritto un atto transattivo tra l'I.P.A.B. ed il Sig. Tamo Gaetano con il quale vengono definiti i pagamenti che il Sig. Tamo Gaetano deve a favore dell'I.P.A.B. "Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi" e, fra l'altro, procedono a regolare un nuovo rapporto contrattuale secondo patti e condizioni contenute nell'atto che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- che, per tutta la durata del contratto di affitto, anche nel caso di eventuali proroghe e rinnovazioni, il sig. Alesci Sebastiano, nato a Milazzo (ME) il 18/06/1989, C.F. LSCSST89H18F206K, si obbliga ad adempiere puntualmente e senza condizioni con il proprio patrimonio, per le obbligazioni assunte con il contratto di affitto stipulato tra il sig. Tamo Gaetano e l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi", sia per il pagamento del canone di locazione annuale che per la corresponsione delle somme di cui al punto 2) e 3) dell'atto di transazione, nonché per gli oneri accessori, interessi o penalità nel caso di ritardato pagamento ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni procurati all'immobile sia nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di affitto sia nel caso di riconsegna dell'immobile o qualsiasi ipotesi di scioglimento del contratto.

la destinazione agricola e/o vivaistica del bene in questione;

ATTESO

- che gli immobili di proprietà dell'IPAB, non utilizzati per finalità istituzionali, devono, per espressa disposizione statutaria (art. 27 dello Statuto dell'Ente), essere resi produttivi al fine di ricavare i giusti proventi necessari ad assicurare i servizi prestati alla platea dei beneficiari,
- che si ritiene opportuno e conforme a legge, per non creare danni all'Ente, procedere alla locazione dell'immobile al Sig Tamo Gaetano C.F.: TMAGTN52S27I311S, nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 27/11/1952, residente in Nettuno (RM), Via Della Pineta n.13; P.Iva 15305041004, al canone annuale di euro € 10.023,00, da corrispondere per una metà entro il 15 del mese di maggio, per la seconda metà entro il 15 del mese di novembre di ciascun anno, (diconsi euro diecimilaventitre/00) come concordato nel succitato atto transattivo;

VISTO

lo schema del contratto di affitto da stipulare con Sig. Tamo Gaetano nato a Santa Teresa di Riva (ME) residente in Nettuno (RM), Via della Pineta n.13, C. F. TMAGTN52S27I311S -P.I. 15305041004

VISTI:

-la Legge 17/7/1890 n. 6972 e s.m.i., il R.D. 23/5/1924 n. 827, la legge 203/1982; il D.L.vo 14/3/2013 n. 33;

SI PROPONE

- 1) Concedere in locazione, per anni quindici al Sig. Tamo Gaetano nato a Santa Teresa di Riva (ME) residente in Nettuno (RM), Via della Pineta n.13, C. F. TMAGTN52S27I311S, P.I. 15305041004, i terreni siti in Terme Vigliatore c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mg), 343 (4445 mg.) per un totale complessivo di mg. 10.023;
- 2) Stabilire un canone di affitto annuo di euro , € 10.023,00, da corrispondere per una metà entro il 15 del mese di maggio, per la seconda metà entro il 15 del mese di novembre di ciascun anno, (diconsi euro diecimilaventitre/00) come concordato nel succitato atto transattivo;
- 3) Approvare lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Dichiarare la presente di immediata esecuzione;

R

Oggetto: Concessione locazione terreni siti in Terme Vigliatore c.da Marchesana, individuati al fg. 5, particelle 217 (2057 mq.), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq.) per un totale complessivo di mq. 10.023. Approvazione schema di contratto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della L.8/6/19990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R.. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n°30, dell'art.147 bis del TUEL in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P.G 14/07/2023

IL SHUDETARIO
D.ssa, Godovesi Salvatrice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/1990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE per presa d'atto

Barcellona P.G. 17/07/2023

IL FUNZIONARIO CONTABILE D.ssa Genovesi salvatrice

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

L'anno duemilaventitre il giorno	del mese di	, in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella s	sede dell'IPAB Via Regina	Margherita n. 22,
per la stipula del presente contratto ai se	ensi della legge n. 203/1982	e ss.mm.ii., sono
comparsi:		
do una parte, per la concedente I D A	D "Panama Munafà Nia	ologi Dondighizzi

- da una parte, per la concedente **I.P.A.B.** "Bonomo Munafò Nicolaci Perdichizzi Picardi" (di seguito, per ragioni di comodità espositiva, denominato I.P.A.B.), con sede in Barcellona P.G. Via Regina Margherita n. 22, C.F. 90004640836, in persona del commissario, Dott.ssa Maria Rita Puleo, in rappresentanza dell'Amministrazione;

PREMESSO

- che l'IPAB è proprietaria dei fondi siti in Terme Vigliatore (ME), c/da Marchesana, individuati catastalmente al Fg, 5, particelle 217, 218, 343 e 344 in affitto a diversi conduttori per un totale di 20.731 mq, giusta planimetria che qui si allega;
- che il sig. XXXXXXXXXXXXXXXX ha manifestato la volontà di condurre in affitto il fondo rustico individuato al fg. 5 particelle 217 (mq.2057 mq), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq) per un totale complessivo di mq. 10.023;

1

- che al fondo in questione (lato Messina) si accede dalla Via Rotella alla quale, a sua volta, si accede dalla via pubblica Lungomare Marchesana;
- che sul fondo esistono delle serre: serra "A" 217 mq (particella 217); serra "B" 2110 mq (particelle 218 e 343) e serra "C" 400 mq (particelle 218 e 343);
- che, in seguito a dei rilievi effettuati sui luoghi, è emerso che su una porzione di terreno ricadente nella particella 343, insiste un manufatto in metallo di circa 265 mq + 72 mq di tettoia;
- che in relazione all'opera in questione che l'affittuario riferisce preesistere alla stipula del precedente contratto di locazione e, dunque, di non avere realizzato non consta all'I.P.A.B. alcuna evidenza catastale, né alcun provvedimento autorizzatorio dell'Ente alla relativa realizzazione; men che meno consta all'I.P.A.B. alcun titolo abilitativo per l'edificazione di tale opera;
- che, allora, deve ritenersi che il manufatto in questione sia stato realizzato *a non domino* ed in violazione della relativa normativa urbanistico-edilizia, e cioè del tutto abusivamente;
- che, pertanto, l'Ente ha già provveduto, in data 14.07.2023, a presentare formale denuncia nei confronti di quanti risulteranno essere responsabili degli illeciti penali che verranno ravvisati negli accadimenti che vengono illustrati nella stessa, presso la Procura di Barcellona P.G.,
- che l'I.p.a.b., declinando sin d'ora ogni responsabilità, si riserva di agire contro i relativi responsabili che verranno individuati dall'Autorità competente ed altresì di intraprendere ogni opportuna ed adeguata iniziativa per rimuovere la violazione ed intentare azione nelle opportune sedi;
- che il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX intende condurre in affitto il fondo così come individuato e descritto nei precedenti punti al canone annuale di € 10.023,00 addivenendo alla stipula di regolare contratto;

- che con la predetta delibera è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con l'affittuario;
- che il fondo è ben noto all'odierno affittuario, il quale dichiara di averlo condotto in affitto in forza di precedenti rapporti;

tutto ciò premesso, le parti

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Ai sensi della L. 203/1982, l'IPAB concede in affitto al sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXXXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXX, il fondo sito in Terme Vigliatore (ME), c/da Marchesana, individuato catastalmente al Fg, 5, particelle 217 (mq. 2057 mq), 218 (3521 mq), 343 (4445 mq) per un totale complessivo di 10.023 mq individuato nella planimetria che qui si allega.

Sul fondo sono presenti n. 3 serre: una di mq 1930 insistente sulle particelle 217 e 218; una seconda di mq 2110 insistente sulle particelle 218 e 343 ed una terza di mq 400 insistente su una parte delle particelle 218 e 343.

Dai rilievi effettuati sui luoghi, è stato constatato che su una porzione della particella 343 è stato costruito un manufatto di 265 mq oltre 72 mq di tettoia, senza alcuna autorizzazione e del quale agli atti dell'IPAB non vi è alcuna autorizzazione edilizia, così come già detto in premessa.

E' quindi vietato al conduttore l'utilizzo delle opere abusive oggetto della denuncia sopra indicata; relative al manufatto di 265 mq oltre 72 mq di tettoia, insistente sulla particella 343;

Art. 3

Il sig. XXXXXXXXXX si obbliga, entro 90 giorni a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura, a lasciare i locali relativi a suddetto manufatto liberi e sgombri da persone e/o cose, esonerando l'I.P.A.B. da ogni eventuale

M

responsabilità.

Art. 4

Il termine di cui al superiore articolo 3 è essenziale nell'interesse dell'I.P.A.B. Qualora il sig. XXXXXXXXX dovesse rendersi inadempiente rispetto all'obbligo previsto nella precedente clausola di cui al predetto articolo 3, il contratto deve intendersi automaticamente risolto di diritto.

Art. 5

Il sig. XXXXXXXXX si impegna altresì a non ostacolare tutte le successive iniziative che l'Ipab vorrà intraprendere per il ripristino dei luoghi.

Art. 6

L'importo del canone annuo di affitto del fondo concesso in affitto al sig. Tamo Gaetano è di € 10.023,00 (euro diecimilaventitrè/00).

Il suddetto canone è soggetto ad aggiornamento annuale automatico, sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo ai contratti agrari.

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna.

L'affittuario, dal momento della stipula del presente contratto resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente concedente.

Art. 7

Ai sensi della L.203/1982, la durata della locazione è stabilita in anni quindici, con inizio dalla data del 17.07.2023 e con scadenza naturale fissata improrogabilmente al 10.11.2038, data in cui l'affittuario, sig. XXXXXXXXXXXXXX, si impegna a rilasciare all'IPAB il fondo oggetto della locazione nell'ordinario stato in cui oggi viene concesso, nonché libero e sgombro da persone, animali e cose senza bisogno di avviso o disdetta, cui espressamente con la sottoscrizione rinuncia.

Art. 8

L'Ente concede in affitto il fondo di cui sopra alla condizione espressa che l'affittuario lo utilizzi secondo la propria destinazione e natura e con l'osservanza delle norme urbanistiche vigenti.

Ogni e qualsiasi miglioria o addizione resteranno ad esclusivo beneficio del locatore,

il quale resta esonerato dal corrispondere indennità di legge o dall'effettuare rimborso delle spese sostenute dall'affittuario.

Art. 9

Il contraente affittuario dichiara di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, come da dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, già depositata agli atti dell'IPAB.

Il Concedente ne prende atto, fermo restando che detta capacità deve permanere per l'intera durata del contratto.

In caso contrario, il contratto si intende automaticamente risolto ed il conduttore è tenuto a restituire il fondo entro 30 giorni dalla data della richiesta, salva la facoltà di raccogliere i frutti pendenti entro la scadenza dell'annata agraria in corso. L'amministrazione si riserva di verificare periodicamente la permanenza della capacità a contrarre in capo all'affittuario.

Art. 10

Il canone annuo di affitto è concordemente stabilito in € 10.023,00 (euro diecimilaventitrè/00) da corrispondere per una metà entro il giorno 15 del mese di maggio, per la seconda metà entro il giorno 15 del mese di novembre di ciascun anno, mediante versamento o bonifico bancario nella tesoreria di questo Ente (al momento UNICREDIT, Agenzia di Barcellona P.G.).

La prima rata, in esecuzione al presente contratto, pari ad € 4.554,25 sarà versata entro il 15.11.2023. Tale importo si intende riferito al periodo compreso dal 18.07.2023 al 31.12.2023.

Il suddetto canone è soggetto ad aggiornamento annuale automatico, sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo ai contratti agrari.

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna.

Art. 11

p-

residente in XXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXX, si impegna puntualmente e senza condizioni con il proprio patrimonio, per le obbligazioni il assunte di affitto con presente contratto stipulato il XXXXXXXXXXXXXXXX e l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza "Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi", sia per il pagamento del canone di locazione annuale che per la corresponsione delle somme di cui al punto 2) e 3) della Transazione sottoscritta dalle parti che qui si intende espressamente richiamata; nonché per gli oneri accessori, interessi o penalità nel caso di ritardato pagamento ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni procurati all'immobile, sia nel caso di risoluzione del contratto di affitto sia nel caso di riconsegna dell'immobile.

Art. 12

Altresì l'affittuario si impegna a stipulare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa annua rinnovabile per la durata del contratto, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali assumendi, entro il termine di giorni 90 dalla stipula del presente contratto.

Art. 13

Il mancato pagamento di due semestralità del canone di locazione, come sopra determinato, alle scadenze convenute, decorso il termine di legge dalla diffida, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero alternativamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata), comporta la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa.

L'eventuale ritardo dell'Ente nell'azione di recupero dei canoni non dà titolo all'affittuario moroso di continuare a detenere il fondo né potrà intendersi quale manifestazione dell'Ente a dare prosecuzione al rapporto contrattuale.

Art. 14

L'affittuario è tenuto ad informare prontamente e per iscritto l'Ente nel caso si verificassero sconfinamenti da parte dei proprietari limitrofi o nel caso in cui il fondo subisse danneggiamenti da parte di terzi o per cause naturali.

Non potrà autonomamente addivenire a regolamenti di confine o a proporre azioni legali nei confronti di terzi eventualmente reclamanti diritti sul terreno in questione.

Eventuali azioni possessorie promosse da terzi contro questo Ente non daranno motivo all'affittuario di richiedere danni o compensi.

In tali ipotesi, l'affittuario potrà dichiarare il recesso senza incorrere in danni e senza possibilità di ottenere risarcimenti di sorta.

Art. 15

Il presente contratto non è cedibile, neppure parzialmente ed è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, il fondo, pena la decadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui l'affittuario volesse apportare migliorie, bonifiche e sistemazione del terreno oggetto del presente contratto, dovrà chiedere il preventivo assenso del proprietario, il quale resta nel pieno ed insindacabile diritto di non acconsentire.

Art. 16

Le parti specificatamente convengono che l'affittuario dovrà provvedere a tenere il fondo in buono stato di manutenzione a propria cura e spesa.

Art. 17

L'Ente si riserva, anche a mezzo di terzi incaricati, di accedere al fondo in ogni momento, previo avviso, allo scopo di controllare lo stato dei luoghi.

Art. 18

In caso di mancato rilascio del fondo, eventualmente dopo la raccolta dei frutti pendenti, la ditta affittuaria si obbliga a pagare, oltre al canone contrattuale aggiornato, a favore dell'Ente concedente una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Ogni clausola non osservata del presente atto è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art.19

Eventuali modifiche delle clausole del presente contratto potranno essere liberamente contrattate tra le parti, fatta salva l'espressa approvazione delle modifiche pattuite dall'Organo di Governo dell'IPAB.

Art. 20

Le parti, di comune accordo e prima di adire la competente Autorità giudiziaria, si obbligano a sottoporre ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza del contratto di concessione ad un tentativo di conciliazione bonario presso la sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina, ai sensi della L. 3 Maggio 1982 n. 203 e s.m.i.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Barcellona P.G..

Art. 21

Per quanto dovesse occorrere in relazione al presente contratto, le parti eleggono domicilio presso i recapiti come sopra indicati.

Art. 22

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale nel termine perentorio di gg. 20 da oggi, tutti gli oneri nascenti dalla registrazione di cui sopra sono a carico del sig. Tamo Gaetano che si impegna a trasmettere all'IPAB copia dell'attestazione di versamento.

Art. 23

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente nonché nel loro insieme, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e ss. del c.c.

Il presente contratto viene redatto in tre originali, viene letto e confermato in ogni suo punto dalle parti e sottoscritto come segue:

Conduttore IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.ssa Maria Rita Puleo

Garante	
L'affittuario accetta, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le clausole articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; del superiore contratto.	
Conduttore	
Il garante accetta, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la clausola di cui a	ıll'art. 11
Sig. Garante	

M

Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SECRIȚARIO

D.ssa Salvatrice Genovesi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.ssa Maria Rita Puleo

Juale